

REPUBBLICA ITALIANA

Amministrazione:

Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci

Viale Glorioso – 04020 Campodimele (LT)

CONTRATTO

**per l'esecuzione dei lavori di "PROGETTI PER LO SPORT A 360°-
LEGGE REGIONALE DEL 20 GIUGNO 2002, N.15 –
REALIZZAZIONE “PLAYGROUND AREE NATURALI PROTETTE”
NEI COMUNI DI ITRI (LT) - PICO E PONTECORVO (FR)"**

tra

**l' Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci con sede in Campodimele
(LT)**

e

**l'Impresa _____, con sede in via _____ (_____)
(P. _____);**

N. _____ del Repertorio

L' anno 2021 , il giorno _____ del mese di _____ , tra i Signori:

**1. Giorgio De Marchis, Direttore pro - tempore dell'Ente Regionale
Parco dei Monti Aurunci, in seguito denominato anche Ente,
domiciliato per la sua carica presso la sede dell' Ente, il quale dichiara
e interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell' interesse dell'
Ente medesimo per la su espressa qualifica, e non in proprio conto,
codice fiscale dell' Ente: 90023880595;**

**2. _____, codice fiscale: _____ che interviene nella
qualità di rappresentante legale della Ditta _____, con sede in**

via () P.Iva), in seguito denominata anche

Ditta.

PREMESSO

- **che con Deliberazione del Presidente n. 01 del 14.01.2021 si approvava il Progetto Esecutivo inerente l'intervento "PROGETTI PER LO SPORT A 360°- LEGGE REGIONALE DEL 20 GIUGNO 2002, N.15 – REALIZZAZIONE “PLAYGROUND AREE NATURALI PROTETTE” NEI COMUNI DI ITRI (LT) - PICO E PONTECORVO (FR)";**
- **che con Determinazione del Dirigente del Settore C Tecnico dell'Ente n. / /2021, si approvano i verbali di aggiudicazione e i lavori di che trattasi vengono affidati, in via provvisoria, all'impresa "**
", sede legale Via n° - (), partita IVA: ;
- **che con determinazione del Dirigente del Settore C Tecnico dell'Ente, i lavori di che trattasi vengono affidati, in via definitiva, all'impresa all'impresa " ", sede legale Via n° - (), partita IVA: , per l'importo di € oltre IVA al 10%;**
- **che è stato sottoscritto il verbale di verifica del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;**
- **che l'Impresa ha prodotto la certificazione antimafia, che è conservata agli atti;**

Ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del

presente contratto.

Art. 2

Il dott. Giorgio De Marchis, nella fattispecie rappresentante dell' Ente, nel cui nome ed interesse dichiara di agire, affida alla Ditta , con sede in via () (P.Iva), in seguito denominata anche Ditta, così come sopra rappresentata, che accetta l'appalto dei lavori di "PROGETTI PER LO SPORT A 360°- LEGGE REGIONALE DEL 20 GIUGNO 2002, N.15 – REALIZZAZIONE “PLAYGROUND AREE NATURALI PROTETTE” NEI COMUNI DI ITRI (LT) - PICO E PONTECORVO (FR)"

Art. 3

Il corrispettivo dell' affidamento è stabilito, in € oltre IVA nella misura prevista dalla normativa vigente per un totale complessivo di € (/) ed è da intendersi a misura, secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale d'appalto dei lavori di cui la presente atto e secondo gli elaborati allegati alla Progetto Esecutivo approvato. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di giorni () solari consecutivi dalla data del verbale di consegna;

Art. 4

L'impresa, così come innanzi rappresentata, nell'accettare l'appalto, si obbliga a rispettare tutte le norme del Capitolato d'appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei LL. PP., del progetto approvato dall'Ente e del piano delle misure di sicurezza dei lavoratori allegato al progetto. Il progetto con il relativo Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato d'appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei LL. PP e il piano delle

misure di sicurezza dei lavoratori sono dichiarati parte del presente contratto anche se non materialmente allegati, come se qui appresso letteralmente trascritti, dall'Impresa appaltatrice nonchè di tutte le prescrizioni tecniche della direzione dei lavori e delle norme di leggi vigenti.

Art. 5

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali, l'Ente potrà, di diritto rivalersi di propria autorità sulla cauzione appresso costituita, e l'Impresa appaltatrice sarà tenuta a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate.

Art. 6

Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori oggetto dell'appalto.

Art. 7

L'impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

Art. 8

Gli obblighi di cui ai precedenti punti 6 e 7 vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da essa e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura

e dimensione dell'impresa stessa da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Art. 9

L'impresa si obbliga ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili ed agli altri Enti scuola contemplati dagli accordi collettivi per l'Industria edile. Tali obblighi potranno, in via alternativa, essere soddisfatti dalle imprese artigiane mediante contribuzione ed accantonamenti a favore di Casse Edili ed Enti scuola Artigiana, se ed in quanto costituiti ed operanti a norma della contrattazione collettiva di categoria.

Art. 10

L'Impresa è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto.

Si precisa che se il subappalto non sia stato autorizzato, questo non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui ai precedenti punti e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

Art. 11

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

a) per la fornitura materiali;

b) per la fornitura, anche in opera di manufatti ed impianti che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

Art. 12

Nel caso di inosservanza agli obblighi accertata dalla stazione appaltante la medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del venti per cento sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Dette somme non saranno pagate all'Impresa fino a quando, dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato e certificato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, nè il titolo a risarcimento dei danni.

Art. 13

A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio nella sede dell'Ente Viale Glorioso, 04020 - Campodimele (LT).

Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo lettera raccomandata A.R.

Qualsiasi comunicazione fatta al capocantiere o all'incaricato dell'impresa dall'Ente o dal Direttore dei Lavori si considera fatta personalmente al titolare della Impresa.

A tal fine l'Impresa si obbliga a comunicare all'Ente o al Direttore dei Lavori, entro 5 giorni dalla data di consegna dei lavori, il nominativo del

qui, richiamano e confermano integralmente. Titolare del trattamento dei dati forniti dall'Impresa è l'Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci nella persona del responsabile del procedimento. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del D Lgvo n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi abbia interesse, l'integrazione dei dati, il diritto ad ottenere la cancellazione, la trasformazione ed il blocco dei dati se trattati in violazione di legge, il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione:

- al personale dell'Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci per ragioni di servizio;

- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D. Lgvo n. 267/2000 e loro successive modifiche ed integrazioni;

- ad altri soggetti pubblici o soggetti terzi che abbiano rapporti di servizio.

Il Presente Contratto consta di otto facciate scritte per intero e fin qui della nona.

Dopodichè l'atto viene sottoscritto dalle parti.

Campodimele li

Dott. Giorgio De Marchis

Sig.